

All 34

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Santarcangelo & Zulliani
Via Trieste, 14
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI)
Tel. 0424 510765 - Fax 0424 510764
Partita IVA 02444210245

ORIGINALE

TRIBUNALE DI TREVISO - SEZ. DIST. DI CONEGLIANO V.TO
MEMORIA ISTRUTTORIA AUTORIZZATA EX ART. 183 VI c. N.° 2

C.P.C.

Causa civ. n.° 2628/2009 R.G. Dott. Deli Luca

Nell'interesse di:

Ditta ESSEDI STUDIO E ASSOCIATI di SANDRO DALLAVALLE & C.

S.A.S. con Avv. Marco Santarcangelo ATTRICE – OPPONENTE

CONTRO

ditta ANDREON ARREDAMENTI srl con Avv. Giovanni Bonotto ed
Emanuela Bottega CONVENUTA – OPPOSTA

E CONTRO

ANDREON FRANCESCO pure con Avv. Giovanni Bonotto ed Emanuela
Bottega CONVENUTO – OPPOSTO

Nel richiamare espressamente le deduzioni svolte nei precedenti atti si specifica, per quanto attiene all'eccezione di difetto di legittimazione attiva in capo alla ditta Andreon SRL, che oltre a quanto dedotto da pag. "7" a pag. "9" dell'atto di citazione in opposizione a D.I. ed alle relative conclusioni, vi è da considerare l'ulteriore circostanza legata alle statuizioni della Corte di Cassazione.

La Suprema Corte infatti, nella parte motiva della sentenza già in atti, riferisce in modo inequivoco che l'intero giudizio si è sempre svolto tra la ditta individuale Andreon Arredamenti in persona del titolare Francesco Andreon in riferimento a tutti gli atti di causa, alla sentenza di primo grado (pronunziata sempre nei confronti della ditta individuale). La Corte di

Cassazione peraltro non manca di sottolineare che la trasformazione della Andreon Arredamenti da ditta individuale ad SRL era stata posta in evidenza agli atti di causa “*a mero scopo informativo*” mentre la causa “*era proseguita nei confronti del medesimo Andreon*”. Insomma la Suprema Corte senza alcun dubbio ci conferma che il diritto azionato è riferibile solo e soltanto alla ditta individuale Andreon Arredamenti e conseguentemente al sig. Andreon Francesco come persona fisica, mentre esclude alcuna legittimazione della società Andreon SRL. Tale principio, di cui pure si deve tener conto nel presente giudizio, appare sacrosanto e non suscettibile di alcuna particolare interpretazione.

Ciò premesso, entrando nel merito delle istanze istruttorie, comunque subordinate al mancato accoglimento delle eccezioni sollevate in linea di diritto, si rileva principalmente che risulta di gran lunga preferibile l’acquisizione degli atti e dei verbali di udienza del precedente giudizio presso il Tribunale di Treviso (Doc. 11 in atti), in particolare con riferimento al verbale di udienza del 01/07/1994 in cui sono stati sentiti i testi. Allo stesso modo si chiede che per gli aspetti tecnici si faccia riferimento alla perizia eseguita in sede di Accertamento Tecnico d’Ufficio (Doc. 12 in atti) ed alla CTU (Doc. 13 in atti) in quanto ormai impossibile (a distanza di tutti questi anni) svolgere ulteriori accertamenti sulla validità dei programmi installati nel 1989 in assenza dei relativi supporti hardware e software...

Nella denegata ipotesi in cui il Tribunale decidesse di voler procedere con una nuova fase istruttoria si chiede:

Ammissione di prova per interpellato del sig. Andreon Francesco e per testi sulle seguenti circostanze:

1. vero che il nominativo dell'Essedi Studio fu indicato alla Ditta Andreon dal Commercialista di quest'ultima, Rag. Paolo Fanizzi di Villorba; prima della sottoscrizione del contratto il signor Dallavalle rese una lunga dimostrazione pratica, presso il suo studio, alla presenza del Signor Andreon, del Rag. Fanizzi e del Signor Motta, dei programmi predisposti dalla Essedi Studio;

2. vero che sin dall'inizio del rapporto la Ditta Andreon, precisamente la moglie del titolare, Signora Braido Wanna, richiese alla Essedi delle prestazioni di modifica dei programmi; i programmi realizzati dalla Essedi e non contemporaneamente previsti sono: allargamento della tabella di condizioni di pagamento; nuovo programma di stampa della indicata tabella; stampa anagrafico clienti in tempo reale, con particolare impostazione estetica; stampa anagrafico clienti per zona – provincia - agente; variazioni in automatico dei listini; ricerca anagrafica clienti e fornitori in ordine alfabetico; doppia codifica dei prodotti finiti;

3. vero che la ditta Andreon richiese alla Essedi Studio di modificare il metodo di calcolo delle provvigioni (per cui la provvigione viene calcolata con particolare detrazione dell'importo lordo di determinati sconti);

4. vero che inoltre la Ditta Andreon richiese alla Essedi di aggiungere le scritte "segue" e "seguito" nei moduli di bolla e di fattura, quando detti documenti erano costituiti da più pagine; che inoltre la Ditta Andreon pretese

l'esposizione in video e la possibilità di stampa dell'elenco delle zone della clientela;

5. vero che la Essedi Studio invitò, prima verbalmente, e poi per iscritto (cfr. lettera Essedi 22.9.89: doc. 2 (all'interno del ns. Doc. "9") al teste rammostrando) la Ditta Andreon a precisare per iscritto le istruzioni e le esigenze da soddisfare;

6. vero che alla fine di settembre 1989 al Essedi Studio aveva già predisposto e fornito alla Ditta Andreon quanto contrattualmente previsto ai n.ri 1 e 2 - B (contabilità generale - IVA multi aziendale e "bollettazione /fatturazione/statistiche");

vero che inoltre la Essedi Studio ha svolto i seguenti interventi presso la Ditta Andreon: in date 30.05.89, 1.6.89, 13.06.89, 22.6.89, 30.6.89, 10.7.89, 13.7.89, 17.7.89, 27.7.89, 9.8.89, 11.8.89, 11.9.89, 12.9.89, 19.9.89, 2.10.89, 9.10.89, 16.10.89, 18.10.89, 30.10.89, 1.11.89 e 16.11.89;

7. vero che il signor Dallavalle, con il fax 1.11.89 (doc. 3 al teste rammostrando), invitò la Ditta Andreon a fissare preventivamente gli interventi da effettuarsi; la Ditta Andreon acconsentì un accesso presso l'azienda solo in data 16.11.89, per tre ore soltanto, e rifiutò in seguito ogni ulteriore intervento;

8. vero che la Ditta Andreon aveva in precedenza acquistato un sistema informatico Philips ed Honeywell ma non la stessa riferì di non essere stata in grado di attivarlo;

9. vero che la Ditta Andreon ha reso disponibili i moduli di fattura solamente nel mese di ottobre 1989 e che i moduli di bolla non furono mai ordinati;



10. vero che il Signor Sandro Dallavalle nel periodo in cui si svolsero i fatti svolgeva già da oltre 10 anni attività di consulenza aziendale, con specifico riferimento alle lavorazioni e forniture di programmi di informatica aziendale; vero che lo stesso, in particolare, ha fornito a diverse aziende programmi di contabilità analoghi a quelli di cui è controversia.

Indotti a testi, salvo altri da aggiungere, i Signori: Rag. Paolo Fanizzi con Studio in Villorba; Siben Rosetta, residente in Montebelluna.

Con Osservanza

Bassano del Grappa – Conegliano Veneto li 20/05/2010

Avv. Marco Santarcangelo



REPUBBLICA ITALIANA
COURT OF CASSATION
22.05.2010
SECRETARIO